



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
PRESIDENZA
DECRETO N. 87 /2022

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;

-Visto l'art. 2 del DL 8 marzo 2020, n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* e successive modificazioni ai sensi dell'art 83 DL legge 7 marzo 2020 n. 18, nonché i DPCM 9.03.20 e 11.03.20 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6”*;

-Visti il DL n. 11/2020, il DL n. 18/2020 e succ. mod., nonché le linee guida deliberate dal CSM in data 5 marzo e 11 marzo 2020, oltre alle indicazioni operative fornite a più riprese dal Ministero della Giustizia (tra le altre, regolamento DGSIA 10 marzo 2020), con le quali si indicano nell'utilizzo del PCT, delle comunicazioni telematiche e della video-conferenza alcuni degli strumenti più importanti per garantire allo stesso tempo la trattazione dei procedimenti in forma differente dalla trattazione in presenza, il rispetto dei diritti processuali e l'attuazione delle prescrizioni sanitarie;

- Visti e richiamati tutti i successivi provvedimenti di proroga adottati dalla Legislazione Nazionale per la fase emergenziale, sia con riferimento alla proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale, che con riguardo alla specifica disciplina processuale delle udienze civili dettato per il citato periodo emergenziale;

- rilevato che l'art. 2 del primigenio DL, già attribuiva al dirigente dell'ufficio giudiziario un potere generale di adottate misure organizzative atte a garantire la tutela sanitaria ed il contenimento della diffusione del contagio in pendenza della citata emergenza sanitaria;

- rilevato infatti che, per effetto del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”* (GU Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021) è stata disposta la proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 DL n. 137/2020 e n. 221 DL n. 34/2020;

considerato - in particolare - che in base alle norme di cui al predetto DL n. 2/2021, è stata prorogata la validità delle disposizioni che prevedevano la possibilità per il Tribunale di disporre la *trattazione scritta* delle cause nelle ipotesi previste dalle norme emergenziali, sino a tutta la data del 31 luglio 2021;

- rilevato che le disposizioni in oggetto risultano poi ulteriormente prorogate sino a tutto il 31 dicembre 2021, e ciò per effetto del DL n. 105 del 23 luglio 2021, GU Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021, entrato in vigore nella stessa giornata e rubricato *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da*

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, il cui art. 7, comma 1°, a sua volta rubricato “Misure urgenti in materia di processo civile e penale” 1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021;

- rilevato che analoga disposizione era stata dettata – sempre per la fase emergenziale e limitatamente alla materia ed al rito in esame – dal decreto presidenziale n. 182 del 2020, successivamente più volte prorogato quanto alla sua efficacia, e da ultimo, sia per effetto del decreto presidenziale emesso dallo scrivente in data 23 luglio 2021, il n. 119, sia per effetto del provvedimento recante il n. 3 del 4 gennaio 2022, con proroga della pregressa disciplina a tutto il 31 marzo 2022;

- visto, da ultimo, il disposto di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del d.l. n. 228/2021 (decreto cosiddetto “Milleproroghe”), il quale ha prorogato sino al **31 dicembre 2022** le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020, nella parte in cui è stata disposta – tra le altre cose - la proroga della disciplina in tema di trattazione cartolare delle udienze civili, in tal caso NON ANCORANDOLA NECESSARIAMENTE, come al contrario in precedenza SEMPRE accaduto, alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, reiteratamente prorogato, salvo che a far data dal 1° aprile 2022;

- vista, altresì, IN PARALLELO, la legge 26 novembre 2021, n. 206 – rubricato “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata” (vedi GU n. 292 del 9 dicembre 2021, in corso di approvazione) – con la quale – tra le altre cose – all'art. 1, comma 17, lett. l), si prevede che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, **può disporre** che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; nonché, alla lett. m) - che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice **può**, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata alla richiesta a qualunque titolo avanzata da UNA SOLA DELLE PARTI, tenendo in speciale conto la necessità di salvaguardare a qualunque titolo l'INTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO, o **DEVE**, in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice**; e che ancora – alla **lett. n)** – prevede che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per

PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

- il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile (in breve, **giuramento telematico**); e – alla **lett. o**) - che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione; - nonché – **lett. p**) - prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura”;
- rilevato la normativa citata all'interno del capo appena citato è sostanzialmente riproduttiva, a sua volta, della disciplina emergenziale volta per volta oggetto di proroga, e che la stessa **amplia** (ove possibile, anche per la fase ordinaria ed anche per effetto del superamento, oltre che dello stato di emergenza sanitaria, anche della stessa disciplina emergenziale), **i criteri per la trattazione cartolare**, dovendo pertanto argomentarsi, sulla base della citata disciplina, che l'istituto della **trattazione scritta e dell'udienza cartolare**, anche per il futuro e – assai prevedibilmente, anche cessato il periodo emergenziale e venuta meno la disciplina processuale dettata in deroga per il periodo di proroga, perlomeno sino a tutto il **31 dicembre 2022** – possa ritenersi (ricorrendovi i necessari presupposti di legge, principalmente il criterio secondo cui si proceda **in forma cartolare e non in presenza** nel caso di **udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice**) **LA REGOLA E NON PIÙ L'ECCEZIONE**, sulla base della regolamentazione sopra citata, con condizioni e modalità assai simili a quella dettate per il detto periodo emergenziale;
 - sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati, cui è stata ormai da tempo trasmessa la bozza del presente provvedimento organizzativo;
 - sentiti, altresì, la Presidente della Sezione Penale e tutti i giudici dell'ufficio appartenenti alla Sezione Civile nel corso della riunione periodica dell'1 febbraio 2022;
 - sentito per le vie brevi il Procuratore della Repubblica;
 - sentiti i Direttori e Funzionari responsabili dei singoli settori della Sezione Civile;

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

DISPONE

tenuto conto della possibilità prevista dall'art 2, 2° co. lett. h) DL n. 11/2020 e succ. mod. per come sopra rappresentate, di sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, SI PRECISA che, per le SEGUENTI TIPOLOGIE DI UDIENZA, la trattazione della causa SARA' NECESSARIAMENTE EFFETTUATA TRAMITE SCAMBIO E DEPOSITO DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI, pertanto anche IN ASSENZA di uno specifico provvedimento di TRATTAZIONE SCRITTA ADOTTATO DAL GIUDICE PROCEDENTE, DOVENDO LO STESSO PROVVEDIMENTO ESSERE SOSTITUITO, A TUTTI GLI EFFETTI PROCEDURALI E PROCESSUALI, DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO DI ORDINE GENERALE;

1. prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario (nel caso di richiesta avanzata da una sola delle parti) o sia obbligato (nel caso di richiesta congiuntamente avanzata) di procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali o preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di decreti ingiuntivo opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e *ter* codice procedura civile
2. udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, 7° comma c.p.c., salva diversa determinazione del Giudice alla luce dei criteri sopra evidenziati o per qualunque altra valutazione di opportunità;
3. udienza di precisazione delle conclusioni e udienza per la discussione finale, in tale ultimo caso nei procedimenti ex art. 420 c.p.c. (controversie in tema di lavoro ed equiparate);
4. prima udienza nel proc. ex art 702 bis c.p.c., COMPRESSE LE PROCEDURE RELATIVE AD OPPOSIZIONE IN TEMA DI SPESE DI GIUSTIZIA, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 del DPR n. 115 del 2022 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011;
5. procedimenti in tema di verifica dei presupposti afferenti alla RIUNIONE TRA I PROCEDIMENTI CIVILI;
6. udienza di comparizione nei procedimenti camerati – compresi quelli presidenziali e collegiali - sommari e cautelari, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o per la discussione orale dei difensori;
7. udienze prefallimentari, udienze collegiali in camera di consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di verifica dello Stato passivo, udienze di approvazione dei conti della gestione ex articolo 116 legge fallimentare.

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

8. Udienze relative alle procedure esecutive immobiliari;

Con riferimento alla **PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE**, le **note scritte** dovranno essere depositate dai difensori almeno **CINQUE GIORNI PRIMA dell'udienza GIÀ' FISSATA E GIÀ' CALENDARIZZATA**, al fine di consentirne l'accettazione da parte della cancelleria); ove una delle parti si costituisca in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, **assegnerà necessariamente ulteriore termine non superiore a giorni TRE per le note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio, salva preventiva accettazione del contraddittorio**;

SI PERCISA CHE I TERMINI IN ESAME SONO DI NATURA ORDINATORIA E NON PERENTORIA, ragion per cui la relativa inottemperanza non dà luogo a DECADENZE DI QUALUNQUE TIPO, ma gli stessi termini devono comunque ritenersi TENDENZIALMENTE INDEROGABILI, per una migliore organizzazione dei servizi di cancelleria e per la stessa gestione dell'udienza;

È RACCOMANDATA ED OPPORTUNA - PER IL GIUDICE PROCEDENTE A QUALUNQUE TITOLO - LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO GENERALE da denominarsi "*avviso di trattazione dell'udienza*" o altra denominazione simile, al fine di esplicitare, per ogni singola UDIENZA, i provvedimenti che saranno trattati in forma cartolare e quelli da trattare IN PRESENZA, CON ESPLICITAZIONE DEGLI ORARI, DELLE FASCE ORARIE dei procedimenti in oggetto;

l'intervento del terzo dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria in forma telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni; per tutte le attività successive (decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni), i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento che chiude l'attività precedente (ad es. chiusura dell'istruttoria);

Il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza, con termine decorrente dal giorno successivo all'udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentirne lo *scarico* da parte della cancelleria

Per i giudizi in corso alla data di pubblicazione nelle forme previste dal presente provvedimento organizzativo generale, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, assegnando brevi ma congrui termini per note/conclusioni e repliche.

In tutti i sopra descritti, la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul SICID, indicando come "*attesa deposito documenti*" la successiva attività e, a deposito avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la decisione in riserva il giorno successivo a quello della scadenza del doppio termine assegnato alle parti;


IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti, provveda al deposito di note/conclusioni – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c., nel processo ordinario di cognizione, il giudice fissa udienza di comparizione per il prosieguo;

Resta comunque salva la possibilità, nei casi previsti dalla legge, di disporre la trattazione in videoconferenza delle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti o dai loro difensori, come – a titolo meramente esemplificativo – qualora debba:

1. farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori
2. procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente
3. procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori;
4. espletamento di un tentativo di conciliazione.

Si rammenta che, per garantire la partecipazione all'udienza tramite videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del provvedimento DGSIA, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi Skype for Business o Microsoft Teams, messi a disposizione dall'Amministrazione e di cui alle note prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020.

L'udienza si svolge secondo le modalità indicate all'art. 2, 2° co. lett f) DL n. 11/2020 e succ. mod.

Con l'accordo delle parti, sarà possibile effettuare l'udienza in video conferenza:

1. per il giuramento del CTU sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per ATP;
2. per il giuramento di altri ausiliari del giudice;
3. per il giuramento dell'amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice.

RESTA COMUNQUE SALVA LA DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI:

- 1) GIURAMENTO TELEMATICO DEL CTU;
- 2) UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DI DIVORZIO CONGIUNTO, in tal caso nella parte in cui si stabilisce che le parti, unitamente alla nota di trattazione scritta, debbano parimenti depositare dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestino espressamente: 1) di avere letto le condizioni della separazione o del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve; 2) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti; 3) di non essere intenzionati a conciliarsi;


IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

- 3) Si ritiene di dover privilegiare la **PREDISPOSIZIONE DI MODELLI CONDIVISI** per i provvedimenti ed i verbali per le attività descritte ai punti precedenti.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, può **sempre** disporre che l'udienza si svolga nelle forme tradizionali, nei limiti delle prescrizioni sanitarie eventualmente ancora vigenti.

Anche in tal caso – ed alla luce dei pregressi provvedimenti organizzativi già emessi e comunicato al COA – si privilegia il criterio secondo cui le udienze debbano essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato **ad ora fissa o in fascia oraria**, da comunicare con il citato *avviso di trattazione udienza*.

In ogni caso, le udienze di espletamento delle prove, dei Giudici Togati come dei Giudici Onorari, dei ruoli ordinari come dei ruoli in affiancamento oggetto di delega, restano regolamentate alla luce di quanto già previsto nel provvedimento organizzativo presidenziale n. 156 del 27 ottobre 2021 successivamente prorogato, quanto alla sua efficacia, sino al 31 marzo 2022 e che deve nella specie in questa sede integralmente riportato e trascritto, tenendo comunque in debito conto l'andamento della crisi sanitaria, privilegiando comunque le attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando - **in via preferenziale** - eventuali pendenze e provvedendo alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti, principalmente di quelle ammesse al patrocinio a spese dello Stato, **contestualmente alla pronuncia del provvedimento finale e definitivo**, termine anch'esso non richiesto a pena di inammissibilità, ma **tendenzialmente INDEROGABILE** per una migliore organizzazione dei servizi.

DISPONE che il presente provvedimento abbia vigore a far data dal **6 giugno 2022** per le udienze civili della tipologia sopra descritta, già fissate a tale data e **sino a tutto il 31 dicembre 2022**.

DISPONE, altresì che il presente provvedimento organizzativo sia comunicato ai Giudici – Togati ed Onorari - e al personale amministrativo, ivi compresi gli Addetti UPP, al locale COA, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e del Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria, al sig. Presidente della Corte d'Appello, per la massima e più sollecita diffusione possibile.

DISPONE inoltre, la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Lamezia Terme e la comunicazione allo stesso COA anche al fine dell'inserimento sul sito WEB del Consiglio dell'Ordine.

Lamezia Terme, 5 maggio 2022.

Il Presidente del Tribunale
IL PRESIDENTE
 (dott. Giovanni GAROFALO)
 Giovanni Garofalo